



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione generale per il cinema

Roma,

- 3 MAG. 2012

AGIS fax 06-44231838
ANICA fax 06-4402024
AGPC fax 06-91710975
APE fax 06-3729554
ANAC fax 06-37519499
CENTOAUTORI fax 06-68210895

c.a. Sigg.ri Presidenti

Prot. 5558/01.01.04-3

URGENTE

OGGETTO: *Tax credit* produttori (d.m. 7.5.2009) e *tax credit* investitori esterni e distributori (d.m. 21.1.2010) – **Nuovi chiarimenti.**

Facendo seguito alla nota n. 14722 del 27 gennaio u.s., si forniscono altri chiarimenti interpretativi della disciplina recata dai decreti in oggetto.

1. Tax credit produttori e distributori – Caso di divieto di cumulo per correlazione tra i soggetti richiedenti.

Si pone il caso in cui una società di produzione cinematografica abbia rilasciato il proprio nulla osta, in quanto appaltante, al produttore esecutivo affinché possa accedere al credito d'imposta e, altresì, risulti essere controllante al 100% della società di distribuzione che si accinge a chiedere il *tax credit* per il medesimo film. Si chiarisce che, in tale fattispecie, quest'ultima società non ha diritto al *tax credit* distributori (art. 4 del d.m. 21.1.2010), in quanto ciò darebbe luogo a violazione dell'art. 1, comma 328, l. 244/2007 sul divieto di cumulo dei benefici fiscali previsti dalla medesima legge, dato che risulta esservi sostanziale identità tra i soggetti economici richiedenti l'agevolazione.

2. Precisazione relativa al punto n. 3 della nota n. 14722 del 27.1.2012: significato dell'espressione "qualsivoglia sfruttamento nelle sale cinematografiche".

Nel punto 3 della nota n. 14722 del 27 gennaio u.s., si è riaffermato il principio secondo cui, per l'ammissibilità al *tax credit*, dev'essere comprovabile un "qualsivoglia sfruttamento" nelle sale cinematografiche, anche all'estero, antecedente a qualsiasi diverso sfruttamento, anche televisivo, in Italia o all'estero. Si precisa che l'espressione "sfruttamento", in questo contesto, deve più precisamente intendersi come "ottenimento del maggior rendimento economico possibile tratto dalla proiezione nelle sale del film", e che all'aggettivo "qualsivoglia" deve attribuirsi, nel caso,



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione generale per il cinema

un'accezione per così dire qualitativa - riferita, in particolare, alla indifferenza, per l'Amministrazione, circa le caratteristiche tipologiche della distribuzione del film (formato, sottotitolaggio e doppiaggio, etc.) - ma non certo quantitativa, ovvero riferita ad un'eventuale indifferenza per la durata e l'ampiezza (numero di schermi e copie) della diffusione dell'opera. Su queste basi, l'Amministrazione non potrà ritenere soddisfatto il requisito del "qualsivoglia sfruttamento" in sala del film in presenza di un'uscita di quest'ultimo che presenti, complessivamente considerata, anche alla luce delle dinamiche del mercato dell'esercizio cinematografico e dell'andamento del box office, connotati di artificiosa strumentalità e finalità estranee al conseguimento del profitto conseguibile ed elusive dell'obiettivo sotteso alla normativa, che è quello del *favor* per una reale e quanto più ampia circolazione delle opere cinematografiche.

3. Precisazioni sulle modalità di indicazione degli importi di credito d'imposta ripartiti per anno (punto n. 6 della nota n. 14722 del 27.1.2012).

Con riferimento a quanto già chiarito nel punto n. 6 della nota del 27 gennaio u.s., si precisa che la ripartizione dei periodi d'imposta di cui al rigo M7 deve intendersi riferita all'importo del credito spettante proprio del rigo M7 e non, come da alcuni utenti ipotizzato, all'importo del rigo M15. Ciò per due ragioni:

- 1) ai fini della verifica del periodo di maturazione del credito non si può non tenere conto del credito stesso nel suo ammontare complessivo (appunto l'importo indicato al rigo M7), indipendentemente se tale credito sia interamente ovvero parzialmente maturato alla data di presentazione dell'istanza. In tal modo, l'Amministrazione potrà agevolmente verificare, qualora necessario, se ci sia stato un indebito utilizzo o meno, e a quale periodo di imposta si intenderà riferita la porzione di credito non ancora maturato (e che si intenderà maturato al momento della presentazione dell'istanza integrativa);
- 2) al rigo M15 vengono indicate solamente le spese che alla data di presentazione dell'istanza hanno soddisfatto i previsti requisiti di "cassa" (ossia sono state effettivamente sostenute e pagate) e "competenza" (ovvero non sono relative a periodi temporali successivi a quelli cui si riferisce l'istanza), fornendo, in tal senso, la misura del credito che alla data si può considerare maturato. Si tratta, pertanto, di un ammontare diverso e potenzialmente parziale rispetto all'importo indicato in M7.

Peraltro, l'Amministrazione potrà agevolmente ricostruire l'ammontare di credito maturato e quello non maturato, incrociando i dati di cui ai righe M15, M23 ed M24, e successivamente ricondurli ai periodi d'imposta indicati al rigo M7.

4. Tax credit produttori - Riconoscimento di "bonus" previsto nei contratti assicurativi e conseguenze sul calcolo del costo film e del credito spettante.

Rileva, ai fini del calcolo del costo film e, conseguentemente del credito d'imposta spettante, il trattamento del costo delle polizze assicurative stipulate dall'impresa di produzione ove il contratto preveda un *bonus* riconosciuto contrattualmente dalla compagnia assicurativa all'impresa richiedente il credito d'imposta. Tale *bonus*, generalmente, viene corrisposto qualora, alla fine del periodo di copertura contrattuale, il rapporto tra il totale dei sinistri liquidati dalla compagnia e



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione generale per il cinema

quello dei premi pagati dall'impresa di produzione stessa non abbia superato un valore soglia predeterminato. Al riguardo, costituendo tale *bonus* un minor costo sopravvenuto, l'impresa di produzione è tenuta a comunicare a codesta Amministrazione, tramite presentazione di nuovo quadro M, il nuovo costo così rideterminato, imputando a ciascun film realizzato nell'arco temporale oggetto della copertura assicurativa la quota parte del *bonus* spettante. Ne consegue che l'impresa dovrà attivare i meccanismi di restituzione della relativa quota del credito di imposta indebitamente utilizzata.

5. Trattamento fiscale dell'investimento dei soggetti "esterni".

Fermo restando che l'indicazione del corretto trattamento fiscale da riservare alle somme investite dai soggetti ammessi a fruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 325, della l. 244/2007 esula dalle competenze di questa Direzione generale, e comunque di questo Dicastero, ci si limita a ricordare che l'assimilazione, ai fini fiscali, dell'utile ritraibile dall'associato (che ha sottoscritto un contratto di associazione in partecipazione con apporto di denaro) ai dividendi, ai sensi dell'art. 89, comma 2, secondo periodo, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, dovrebbe condurre a trattare l'investimento al pari di una "partecipazione" come tale ordinariamente non in grado di determinare perdite fiscalmente rilevanti. La particolare natura del contratto, peraltro, induce a ritenere che le somme incassate durante la vigenza del contratto di associazione in partecipazione non possano essere considerate "utili" prima che le stesse non abbiano consentito il recupero dell'apporto in capo all'associato. Va ricordato, infine, che l'unico soggetto deputato a fornire chiarimenti su tematiche tributarie è il Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite dell'Agenzia delle Entrate, cui gli utenti sono pertanto invitati a rivolgersi al fine di ottenere certezza circa la correttezza del proprio operato.

La presente nota sarà pubblicata con evidenza nel sito *web* di questa Direzione generale. Si invitano codeste Associazioni a darne la massima diffusione presso i propri aderenti e si ringrazia per la costante collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Nicola Borrelli)